



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello Studio

N. 19

12 aprile 2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La deducibilità degli incentivi condizionati e non rimborsabili concessi ai propri clienti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **risposta a interpello 15.3.2022 n. 115**, l'Agenzia delle Entrate ha **giudicato inerente, ai fini IRES e IRAP, l'incentivo monetario concesso ai propri clienti da una società emittente carte di credito**, a fronte del rinnovo annuale del rapporto contrattuale. Si tratta, infatti, di un **onere** che appare idoneo a generare **maggiori ricavi caratteristici derivanti**: i) **dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione**; ii) **dalle commissioni di billing credit che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle suddette carte di credito**. Nello specifico, l'Agenzia delle entrate precisa che **la deducibilità delle spese è subordinata all'esistenza di un rapporto di causa-effetto** tra le medesime e le attività o beni dell'impresa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito. Pertanto, gli oneri sostenuti **sono inerenti se e nella misura in cui siano idonei a produrre**, anche in via potenziale, **maggiori ricavi ed altri proventi non esenti**. Diversamente, **l'inerenza non è configurabile allorquando le spese sostenute siano riconducibili a finalità diverse da quelle proprie dell'impresa** (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente), **ovvero non idonee ab origine a produrre nuovi ricavi** (ad esempio, liberalità, diverse da quelle ammesse in deduzione, od operazioni connotate da antieconomicità). Per quanto concerne, invece, la valutazione di inerenza, questa deve essere effettuata **verificando in concreto il collegamento delle spese con l'attività esercitata dall'impresa, le sue dimensioni e le sue esigenze promozionali**. A tal fine, spetta al contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che **danno luogo a oneri e costi deducibili**, nonché la valutazione dei requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi ed altri proventi. Infine, l'Amministrazione finanziaria afferma che **l'inerenza è condizione necessaria ma non sufficiente per poter dedurre in**



tutto o in parte componenti negative di reddito, considerate le ulteriori norme del TUIR che ne limitano la deducibilità (vengono citate, a titolo esemplificativo, le spese di rappresentanza).

Premessa

Con **risposta a interpello 15.3.2022 n. 115**, l'Agenzia delle Entrate ha **giudicato inerente, ai fini IRES e IRAP, l'incentivo monetario concesso ai propri clienti da una società emittente carte di credito**, a fronte del rinnovo annuale del rapporto contrattuale.

Osserva

Si tratta, infatti, di un **onere** che appare idoneo a generare **maggiori ricavi caratteristici derivanti**:

- **dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione;**
- **dalle commissioni di billing credit che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle suddette carte di credito.**

Al di là del caso concreto, la risposta appare interessante soprattutto per il **riepilogo delle condizioni che devono sussistere per considerare inerente** e, come tale, deducibile, un determinato onere sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.

Definizione di inerenza ai fini IRES

Ai fini della **determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità delle spese è subordinata all'esistenza di un rapporto di causa-effetto** tra le medesime e le attività o beni dell'impresa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito.

Osserva

Pertanto, gli **oneri sostenuti** sono:

- **inerenti**, se e nella misura in cui siano idonei a produrre, anche in via potenziale, **maggiori ricavi ed altri proventi non esenti;**

→ **non inerenti**, se sono riconducibili a finalità diverse da quelle proprie dell'impresa (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente), ovvero **non idonee a origine a produrre nuovi ricavi** (ad esempio, liberalità, diverse da quelle ammesse in deduzione, od operazioni connotate da antieconomicità).

L'Amministrazione finanziaria pare così uniformarsi alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 11.1.2018 n. 450, 9.2.2018 n. 3170 e 2.2.2021 n. 2224), che hanno inteso il principio di inerenza soprattutto in termini **qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione dell'onere all'attività imprenditoriale svolta**, giudicando quindi **non inerenti i costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'attività dell'impresa**.

Osserva

In base a tale impostazione, la correlazione tra costo e attività d'impresa può essere anche **"indiretta, potenziale" o valutata "in proiezione futura"**. In ogni caso, si tratta di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 8.3.2021 n. 6368 e 17.7.2018 n. 18904).

Pertanto, un giudizio di tipo quantitativo sul rapporto tra costo sostenuto e vantaggio conseguito assume rilevanza solo qualora rilevi **l'antieconomicità dell'operazione che diventa un indice rivelatore della mancanza di inerenza pur non identificandosi in essa** (Cass. 8.6.2021 n. 15932 e 7.6.2021 n. 15752).

Modalità di verifica dell'inerenza ai fini IRES

Secondo la risposta in commento, la valutazione di inerenza deve essere effettuata verificando in concreto il **collegamento delle spese con l'attività esercitata dall'impresa**, le sue dimensioni e le sue esigenze promozionali.

Osserva

A tal fine, spettano al contribuente, nel contempo:

- **l'onere della prova** circa l'esistenza dei **fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili**;
- la **valutazione dei requisiti dell'inerenza** e dell'imputazione ad **attività produttive di ricavi ed altri proventi**.

Definizione di inerenza ai fini IRAP

In ordine all'IRAP, viene ribadito che, **ai fini della deducibilità** di un determinato onere, risulta dirimente **lo specifico sistema di determinazione della base imponibile**, fondato, per le società di capitali, **sul principio di "presa diretta" dal bilancio** e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.

Osserva

In altre parole, **l'imponibilità/deducibilità, ai fini IRAP**, dei componenti positivi e negativi segue il **principio di derivazione dalle voci rilevanti del Conto economico** (circ. 16.7.2009 n. 36, § 1.2, e 22.7.2009 n. 39).

In tale ottica, la ricorrenza del **requisito di inerenza rileva** - già ai fini civilistico-contabili - come **condizione per imputare in bilancio un determinato componente negativo di reddito**. In pratica, i costi imputati a Conto economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, **il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico**, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Osserva

In ambito IRAP, l'Amministrazione finanziaria **può**, pertanto, **contestare la presunta assenza di inerenza non sulla base delle presunzioni legali di parziale inerenza previste dal TUIR, ma in virtù dell'appostazione degli oneri nel Conto economico in modo difforme da quanto previsto dai suddetti principi contabili** (in senso conforme, cfr. Cass. 11.6.2018 n. 15115).

Un ulteriore tassello nel senso di **ritenere deducibili**, in sede di calcolo del valore della produzione netta, **tutti i costi che l'impresa sostiene**, anche volontariamente, nell'attività gestionale, per l'importo stanziato a Conto economico, indipendentemente dal fatto che essi rispondano (o meno) al tradizionale concetto di inerenza ai fini IRES, è stato posto dall'ordinanza della Corte di Cassazione 15.3.2021 n. 7183.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Osserva

In base a tale pronuncia, **ai fini IRAP**, la **deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico** (ad eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, ineducibile per dato normativo), **senza che possano assumere alcun rilievo i limiti forfetari** previsti dall'art. 36 co. 7 ss. del DL 223/2006.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

